



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

FALLIMENTO N. 49/2023 – CAPPANNELLI CLAUDIO

GIUDICE DELEGATO: *Antonella Rimondini*

LIQUIDATORE: *Dott.ssa Maria Cristina Ceserani*

La Giudice,

rilevato che in data 9 maggio 2024 sono comparsi avanti al Giudice Antonella Rimondini la liquidatrice dott.ssa Maria Cristina Ceserani e l'avv. Comberiati per il cronologico n. 6;
tenuto conto la liquidatrice ha successivamente depositato telematicamente la prova delle notifiche effettuate ai creditori;
ritenuto che con riferimento al cron. 6 creditore Prexta S.p.A. debba essere confermata la decisione della Liquidatrice, con conseguente esclusione del privilegio richiesto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (TFR), in quanto la natura del credito è quella del prestito personale n. 225562 dell'8.02.2022 e la cessione pro solvendo non muta tale natura e grado di privilegio. La cessione del quinto si configura quale cessione di un credito futuro, e si perfeziona soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento ovvero liquidazione controllata del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata, non è opponibile al fallimento ovvero alla liquidazione controllata se, alla data della dichiarazione di apertura della procedura, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551);
visto l'art. 273, V comma, CCI;

P.Q.M.

1. a conferma dello stato passivo predisposto dalla Liquidatrice, ammette il credito del cron. 6 per per euro 9.682,96 Categoria Chirografari, con esclusione del privilegio richiesto ex art. 2751 bis n. 1

c.c. (TFR), in quanto la natura del credito è quella del prestito personale n. 225562 dell'8.02.2022 e la cessione pro solvendo non muta tale natura e grado di privilegio. La cessione del quinto si configura quale cessione di un credito futuro, e si perfeziona soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento ovvero liquidazione controllata del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata, non è opponibile al fallimento ovvero alla liquidazione controllata se, alla data della dichiarazione di apertura della procedura, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).;

2. dispone che lo stato passivo così definitivamente formato sia pubblicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI e che la Liquidatrice provveda agli adempimenti conseguenti, avvisando il creditore interessato, ai fini dell'art. 273, VI comma CCI, della facoltà di proporre reclamo.

Si comunichi alla Liquidatrice.

Bologna, 29 maggio 2024

La Giudice
Antonella Rimondini